



# COMUNE DI PETRITOLI

COPIA

## Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 07-07-15 Numero 62

**Oggetto:** DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTI COMUNALI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015.

L'anno duemilaquindici, il giorno sette del mese di luglio alle ore 22:15, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
TOMASSINI LUCA	SINDACO	P
VITALI SECONDO	ASSESSORE	P
BALDASSARRI ERALDO	ASSESSORE	P
TOTO' GIUSEPPE	ASSESSORE	P

presenti n. 4 assenti n. 0.

-Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Enrico Equizi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig TOMASSINI LUCA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Premesso che sulla presente deliberazione;

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
  - Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- hanno espresso i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, come allegati all'originale;

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito, al comma 639, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta, commi dal 639 al 714 della succitata Legge di Stabilità 2014;

VISTO in particolare il comma 669 che testualmente recita: *"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli"*;

VISTO l'art. 13, commi da 6 a 10, del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011 che dispongono in materia di Imu:

*"6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.*

*7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.*

*8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.*

*8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:*

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;*
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;*
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.*

*9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.*

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616."

VISTO l'art. 1, commi dal 676 al 678, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), come modificati dal D.L. n. 16 del 06/03/2014, convertito con Legge n. 68 del 02/05/2014, e successivamente, dall'art. 1, comma 679, lett. A) e B) della Legge n. 190 del 23/12/2014, che in ordine alla Tasi, testualmente dispongono:

"676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. (comma modificato dall'art. 1, comma 1, legge n. 68 del 2014, poi dall'art. 1, comma 679, legge n. 190 del 2014)

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo."

VISTA la Legge n. 34 del 24/03/2015 che testualmente dispone:

"1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'Imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

(( a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448; ))

c) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

1-bis. A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato OA, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si

detraggono, fino concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

#### ATTESO CHE:

- ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento la disciplina per l'applicazione della IUC concernente, tra l'altro, quanto previsto espressamente dall'art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- ai sensi dell'art.1, comma 688 della Legge n. 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma due rate a scadenza semestrale ed in modo differenziato, con riferimento alla TARI e alla TASI;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 comma 702 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 resta ferma anche per l'imposta unica comunale l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, in tema di potestà regolamentare degli Enti locali e, ai sensi del comma 703 dello stesso articolo, resta salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 193, comma 3 del Tuel, così come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014 per il quale:

*"2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio....."*

*"3.....Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2."*

VISTE le seguenti deliberazioni approvate dal Consiglio Comunale, eseguibili ai sensi di legge:

- n.16 del 06.08.2014 ad oggetto "Esame ed approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)";
- n.20 del 28.08.2014 ad oggetto "Approvazione aliquote IMU 2014";
- n.22 del 28.08.2014 ad oggetto "Approvazione piano finanziario e tariffe TARI 2014", con la quale si procedeva altresì all'approvazione del piano finanziario, quantificato in € 230.000,00, per l'elaborazione della tariffa;
- n.23 del 28.08.2014 ad oggetto: "Approvazione aliquote TASI 2014"

ATTESO che ai fini della formazione del progetto di bilancio di previsione 2015-2017 si ritiene di poter stabilire quanto segue in merito alle aliquote dei tributi IUC:

#### **IMPOSTA IMU**

Prevedere un aumento dell'aliquota del regime ordinario dell'imposta da 9,60 permille a 10,60 permille, prevedendo altresì specifica aliquota per i terreni agricoli nella misura del 7,60 permille, invariato il resto stabilito con delibera consiliare 20/2014 citata, come appresso:

- aliquota 4 (quattro) per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze);
- aliquota ordinaria 10,60 (dieci//60) per mille;
- aliquota 7,60 (settevirgolasessanta) per mille per aree edificabili, immobili del gruppo catastale "D" e terreni agricoli assoggettati all'imposta;
- detrazione per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2015:
- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale

continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

#### **IMPOSTA T.A.S.I.:**

Stabilire, per l'anno 2015, le aliquote come appresso:

- aliquota dell'1,90 (uno//90) per mille per abitazione principale e relative pertinenze, comprese quelle equiparate all'abitazione principale dalla legge o dal regolamento IUC;
- aliquota dell'1,00 (uno//00) per mille per immobili del gruppo catastale "D";
- aliquota 0,00 (zero//00) per mille per restanti categorie di immobili, terreni agricoli ed aree edificabili;

Rilevato che, in base al comma 677 della Legge di Stabilità 2014 :

- viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia d'immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 Dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie d'immobile;
- tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 Gennaio 2015;
- tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell' IMU e della TASI vengono rimandati ai Regolamenti Comunali concernenti la loro disciplina, previa approvazione dei Regolamenti da parte del Consiglio Comunale;

#### **IMPOSTA T.A.R.I.:**

Prendere atto del nuovo piano finanziario che prevede, come allegato, una spesa di € 240.420,00, sulla base del quale si elaborano le tariffe per l'anno 2015 come da prospetto allegato;

**RITENUTO** opportuno, confermare nella misura precedentemente in vigore, le altre tariffe ed aliquote per tasse, imposte, proventi e diritti vari e canoni applicati da questo Comune relativamente ai seguenti servizi comunali: Imposta pubblicità, Diritti pubbliche affissioni, T.o.s.a.p., Diritti di segreteria, Diritti in materia urbanistica, Contributo per servizio trasporto scolastico;

**DATO ATTO CHE** il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2015 da parte degli enti locali, già differito al 31 maggio 2015, è ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015, così come disposto con decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale n. 115 del 20 maggio 2015;

**ATTESO** che con precedenti atti n.61 e n.62 in data odierna si è provveduto, ai medesimi fini della presente, alla determinazione dell'aliquota dell'Addizionale IRPEF e delle tariffe dei servizi a domanda individuale;

l'assessore Baldassarri Eraldo dichiara quanto segue: concordo, per necessità di pareggio del bilancio non raggiungibile altrimenti, sull'aumento di un punto di aliquota ordinaria IMU; preciso, però, che l'Amministrazione ha mostrato scarsa sensibilità quando il sottoscritto ha rappresentato la volontà di non dare corso ad alcune opere pubbliche, non essenziali alle necessità dei cittadini, e che oggi gravano in modo rilevante sulle finanze dell'Ente, compromettendone ulteriormente la già precaria situazione finanziaria a seguito dei pesanti tagli che il Comune di Petritoli ha, ingiustamente, subito dallo Stato;

con voti unanimi resi nei modi di legge

## DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di stabilire, ai fini della formazione del progetto di bilancio di previsione 2015 e triennale 2015/2017, le seguenti aliquote dei tributi IUC:

### **IMPOSTA IMU**

Prevedere un aumento dell'aliquota del regime ordinario dell'imposta da 9,60 permille a 10,60 permille, prevedendo altresì specifica aliquota per i terreni agricoli nella misura del 7,60 permille, invariato il resto stabilito con delibera consiliare 20/2014 citata, come appresso:

- aliquota 4 (quattro) per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze);
- aliquota ordinaria 10,60 (dieci//60) per mille;
- aliquota 7,60 (settevirgolasessanta) per mille per aree edificabili, immobili del gruppo catastale "D" e terreni agricoli assoggettati all'imposta;
- detrazione per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2015:
- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

### **IMPOSTA T.A.S.I.:**

Stabilire, per l'anno 2015, le aliquote come appresso:

- aliquota dell'1,90 (uno//90) per mille per abitazione principale e relative pertinenze, comprese quelle equiparate all'abitazione principale dalla legge o dal regolamento IUC;
- aliquota dell'1,00 (uno//00) per mille per immobili del gruppo catastale "D";
- aliquota 0,00 (zero//00) per mille per restanti categorie di immobili, terreni agricoli ed aree edificabili;

Rilevato che, in base al comma 677 della Legge di Stabilità 2014 :

- viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia d'immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 Dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie d'immobile;
- tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 Gennaio 2015;
- tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell' IMU e della TASI vengono rimandati ai Regolamenti Comunali concernenti la loro disciplina, previa approvazione dei Regolamenti da parte del Consiglio Comunale;

### **IMPOSTA T.A.R.I.:**

Prendere atto del nuovo piano finanziario che prevede, come allegato, una spesa di € 240.420,00, sulla base del quale si elaborano le tariffe per l'anno 2015 come da prospetto allegato;

- 3) Di confermare nella misura precedentemente in vigore, le altre tariffe ed aliquote per tasse, imposte, proventi e diritti vari e canoni applicati da questo Comune relativamente ai seguenti servizi comunali: Imposta pubblicità, Diritti pubbliche affissioni, T.o.s.a.p., Diritti di segreteria, Diritti in materia urbanistica, Contributo per servizio trasporto scolastico;

- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs 267 del 18/08/2000, stante l'urgenza dei successivi adempimenti.

COMUNE DI PETRITOLI (FM)

PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2015

Previsione costi	Importo
Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazza pubbliche	33.500,00
Spese postali e software	3.000,00
Costi generali di gestione (uff.tributi, uff.ragioneria, uff.tecnico)	8.000,00
Fondo svalutazione crediti	15.000,00
Altri Costi (cassonetti e costi generali x raccolta differenziata)	10.000,00
Costi d'uso del capitale	0,00
<b>Totale COSTI FISSI</b>	<b>69.500,00</b>
Costi di raccolta e trasporto RSU	123.420,00
Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	36.000,00
Costi trasporto rifiuti attivita' calzaturiere	2.500,00
Costi di Trattamento e Riciclo (personale gestione centro raccolta rifiuti)	9.000,00
<b>Totale COSTI VARIABILI</b>	<b>170.920,00</b>
<b>Totale COSTI FISSI+VARIABILI</b>	<b>240.420,00</b>





Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Enrico Equizi

Il SINDACO  
F.to TOMASSINI LUCA

---

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione :

- E' stata pubblicata all'albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, il giorno 18-07-15, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).
- E' stata comunicata con elenco n. 5123, in data 18-07-15,, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. 18.8.2000, n. 267).
- E' stata trasmessa al Prefetto (art. 135, del T.U. 18.8.2000, n. 267).con lettera n. , in data .

Petritoli, li 18-07-15,

Il Segretario Comunale  
F.to Dr. Enrico Equizi

---

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07-07-15.
- Poiché dichiarata immediatamente eseguibile, (art. 134, c. 4, T.U.. n. 267/2000);
  - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, c. 3, T.U.. n. 267/2000);
- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, on line sul sito web di questo Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall'art. 124, c.2, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 18-07-15, al 02-08-15,

Petritoli, li 18 LUG. 2015

Il Segretario Comunale  
F.to Dr. Enrico Equizi

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Petritoli, li

18 LUG. 2015

Il Segretario Comunale  
Dr. Enrico Equizi